

N. 05128/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08532/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8532 del 2011, proposto da:

Karnak Spa, in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto
presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge; Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione -
Ufficio Gare e Contenzioso;

nei confronti di

Errebian spa, in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dagli avv. Laura Neroni Mercati, Marco Rago,

con domicilio eletto presso Marco Rago in Roma, via Cola di Rienzo, 264; Nuovadata Srl, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA-SEZIONE II n. 03542/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate e di Errebian s.p.a;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Angelo Clarizia, Laura Neroni Mercati, nonché l'Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Rilevato che l'appello non appare provvisto del prescritto fumus, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 122 del 2010 e relativo decreto ministeriale del 14 dicembre 2010 (si veda Ordinanza n. 03641/2011

della Sesta Sezione del Consiglio di Stato);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 8532/2011).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)